

Unione Italiana Tiro a Segno

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06433

Atto n. 4-06433

Pubblicato il 14 dicembre 2011

Seduta n. 645

LANNUTTI – Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'Unione italiana di tiro a segno (UIITS) è un ente pubblico non economico posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa ed è altresì Federazione sportiva nazionale (FSN) del CONI;

l'UIITS era il primo organismo dell'elenco degli enti inutili che la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha tentato di abolire, ma è stata salvata *in extremis* dal Governo Berlusconi, perché federazione sportiva del CONI;

l'UIITS, dopo la farsa recitata dal passato Governo riguardo alla mancata soppressione degli enti inutili, è stata riordinata ente di diritto pubblico con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209, ora abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2010; l'ente è ora disciplinato dagli articoli da 59 a 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

lo statuto dell'UIITS è stato approvato con decreto interministeriale del 15 novembre 2011, firmato dai dimissionari ministri La Russa e Tremonti;

l'attività istituzionale dell'UIITS, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello statuto è svolta “anche” per tramite delle sezioni del Tiro a segno nazionale (TSN) e si concretizza nel rilascio dei certificati di abilitazione all'uso ed al maneggio delle armi per coloro che richiedono una licenza di porto d'armi e delle attestazioni di frequenza al corso di tiro annuale per coloro che svolgono servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie particolari giurate);

la congiunzione “anche”, come riportato nello statuto, pare lasciare spazio all'UIITS di poter delegare, a sua discrezione, la funzione istituzionale (rilascio dei certificati ed attestati) ad altri soggetti (ad esempio campi di tiro privati) in regime di affiliazione e resi agibili dall'ente pubblico;

l'attività istituzionale, che apparteneva esclusivamente alle sezioni del TSN (quest'ultimo era ente pubblico posto sotto la vigilanza dell'allora Ministero della guerra ed i suoi organi direttivi furono sciolti nel 1944 e mai più ricostituiti), con il regolamento di riordino, è stata attribuita dal Governo, senza alcuna delega del Parlamento, all'UIITS al fine di salvarla dalla sicura soppressione, prevista dalla legge n. 244 del 2007;

tale attività istituzionale è somministrata dall'UIITS agli obbligati dalla legge (richiedenti licenze di porto d'armi e guardie particolari giurate) in regime di monopolio, dunque, a prescindere dal fatto che sia svolta “anche” per tramite le sezioni TSN o, in futuro, dai campi di tiro privati che, in ipotesi, si affilieranno all'UIITS; ad essere penalizzata è solo l'utenza che, non avendo alternativa, paga oggi e pagherà domani dazi e gabelle necessarie a mantenere l'apparato burocratico (a giudizio dell'interrogante un carrozzone) vigilato dal Ministero della difesa;

le entrate dell'UIITS (art. 70 dello statuto) sono rappresentate: a) importi, nella misura determinata con delibera del consiglio direttivo UIITS: 1) non superiori al 25 per cento della quota di iscrizione alle sezioni TSN a qualunque titolo; 2) relativi alla quota di tesseramento all'UIITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi; 3) relativi alla quota d'affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attività sportive ed agonistiche; c) donazioni, liberalità e lasciti, previa

accettazione deliberata dal consiglio direttivo dell'UIITS; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attività rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali;

si ha notizia che le sezioni del TSN, per quel che riguarda il punto 2) del citato articolo 70 (quota tesseramento UIITS), forse, per cause dipendenti dal sistema gestionale fornito dall'UIITS, che non permette di scindere la quota associativa alla sezione TSN da quella per il tesseramento federale, esigono dagli associati frequentatori, all'atto del versamento della quota annuale d'iscrizione alla sezione, anche quella relativa al tesseramento all'UIITS, in veste di federazione sportiva, dal costo aggiuntivo di 25 euro;

il tesseramento all'UIITS, nella veste di federazione sportiva, che consente di partecipare alle competizioni sportive, è imposto ai soci delle sezioni TSN, anche se, nella stragrande maggioranza dei casi, l'associato frequentatore non ha intenzione di svolgere attività sportiva agonistica ed è, in ogni caso, tutelato ai fini assicurativi dalle polizze contratte obbligatoriamente dalle sezioni TSN;

sul tesseramento federale, una parte della somma incassata è trattenuta dalla sezione TSN, la restante parte è introitata dall'UIITS, con un notevole incremento per l'utenza del costo della quota associativa annuale, quindi, la libertà d'associazione alla federazione da parte di coloro che vogliono semplicemente coltivare la passione dell'esercizio del tiro a segno diviene una costrizione non già una libera scelta costituzionalmente garantita;

risulta pure che, da più di due anni, l'ente pubblico ha incassato dalle sezioni TSN quote in assenza di qualsiasi previsione statutaria, assimilabili a *royalty* che alimenteranno il neo costituito "fondo speciale" oggi previsto dall'articolo 19 (attribuzioni del consiglio direttivo dell'UIITS) dello statuto;

l'imposizione della gabella e la creazione del fondo, quindi, sono addirittura antecedenti al decreto interministeriale d'approvazione dello statuto vigente da pochi giorni;

il fondo speciale predetto, operativo a far data dall'approvazione del nuovo statuto, per la precisione, è alimentato dalle cosiddette quote CIMA (8,00 euro sui certificati e 4 sugli attestati), imposte e pretese dall'UIITS fin dal 2008 per il rilascio da parte delle sezioni TSN di certificati ed attestati a carico delle varie categorie d'iscritti al tiro a segno e che rappresentano, ancora oggi, una raccolta non occasionale di fondi in presunto contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

tali predetti fondi sono stati distribuiti dall'UIITS, nel recente passato, in violazione di regolamento di cui si è dotato l'ente, a sezioni del TSN morose;

si evidenzia che l'UIITS, con comunicazione prot. 0009962/11 del 29 settembre 2011, a firma del presidente dell'ente pubblico indirizzata alle sezioni TSN, ha reso noto che il Ministero della difesa ha delegato l'ente al rilascio delle agibilità di prima categoria per gli *stand* di tiro delle sezioni del TSN in cui s'impiegano armi che, unitamente al munizionamento, non esprimono energie cinetiche superiori ai 254,904 J – 26 Kgm; il regolamento di riordino però statuiva che l'UIITS avrebbe regolamentato l'uso dei poligoni per l'attività sportiva, limitatamente alla prima categoria, cosa diversa dal rilascio delle agibilità;

tale delega del Ministero della difesa, con attribuzione di nuove funzioni all'UIITS, fino ad oggi in capo all'Amministrazione militare, forse, è un espediente funzionale a garantire in futuro la permanenza dell'UIITS come ente pubblico, stante la labilità dei presupposti che hanno permesso il suo salvataggio;

si rappresenta che la normativa vigente, riguardo al contenimento della spesa e alla riduzione degli apparati amministrativi, sembra non far presa sull'UIITS, infatti, dallo statuto approvato di recente dai Ministri di riferimento, emerge che i componenti del consiglio direttivo dell'ente saranno 12 più il presidente dell'ente (almeno 3 unità in più delle previsioni di legge per la riduzione degli apparati amministrativi e della componente sportiva di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242) e addirittura desta profondo sconcerto l'analisi dell'allegato 1 allo statuto

(pianta organica dell'UITs) che prevede 31 risorse umane, mentre nel 2009, prima del riordino dell'ente, prevedeva 23 unità;

sorge il ragionevole dubbio che, il CONI voglia trasferire il suo personale già in comando all'UITs alle dipendenze dell'ente pubblico o che si procederà a nuove assunzioni i cui stipendi, come al solito, saranno pagati dall'utenza con l'imposizione di altre gabelle;

l'UITs, maldestramente, per sfuggire ai tagli previsti dalla vigente normativa (cosiddetta legge Tremonti) a carico degli enti inseriti nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dimenticando la delibera dell'assemblea nazionale dei presidenti di sezione (massimo organo statutario) riunita nell'aprile 2008 che ha votato per il mantenimento ad ente pubblico ed il suo successivo riordino, è ricorso al TAR Lazio che, con una sentenza molto particolare, precisamente la 10349/2010, come la ricorrente UITs aveva sostenuto nel suo ricorso, l'ha esclusa dall'elenco dell'ISTAT considerandola un soggetto di diritto privato,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di questa situazione paradossale che consente all'UITs talora d'indossare la tuta ginnica di federazione per sfuggire ai tagli, talaltra di mettere l'elmetto istituzionale di ente pubblico per imporre gabelle ad avviso dell'interrogante molto discutibili all'utenza;

se non ritenga opportuno intervenire per far cessare il monopolio riguardo al rilascio dei certificati ed attestati sui quali gravano le *royalty* (CIMA) e l'obbligo di tesseramento alla federazione, in un sistema che, invece, dovrebbe tendere alla liberalizzazione, al fine di creare una sana concorrenza che consenta, quanto meno, una riduzione delle tariffe a carico dell'utenza, rappresentata non solo da appassionati ma anche da lavoratori dipendenti come le guardie particolari giurate;

se risulti che la Corte dei conti ha effettuato relazioni sulla regolarità gestionale dell'UITs con particolare riferimento ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale, alle consulenze, riguardo al fondo speciale alimentato da un gettito economico non occasionale, alla composizione del consiglio direttivo, infine, sulla regolarità delle spese deliberate e sostenute dall'ente nella sua condizione di stazione appaltante;

se, nella considerazione che alla funzione pubblicistica (rilascio certificati) hanno assolto da sempre le sezioni del TSN, non ritenga opportuno valutare il commissariamento dell'ente pubblico UITs, di camaleontica natura, per ricondurlo nell'alveo della legalità statutaria e d'indirizzo assembleare, oppure decretarne la soppressione con eventuale riorganizzazione dello stesso in un soggetto con personalità giuridica di diritto privato, come esso, per tramite il suo legale rappresentante, sostiene d'essere nelle sedi giurisdizionali per sottrarsi ai tagli.